

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2527 e 2691-A

Relazione orale
Relatore BOBBIO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE **(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 1° febbraio 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale concernenti
la Corte di cassazione (n. 2527)

d’iniziativa del deputato PECORELLA

(V. Stampato Camera n. 2754-bis)

approvato dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’8 ottobre 2003*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso
per cassazione (n. 2691)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2004

*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 2527*

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge n. 2527: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	5
Disegno di legge n. 2691, d’iniziativa del senatore Cossiga ..	»	10

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 giugno 2004

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 2527 e 2691,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 2527

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non sia stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi dell'articolo 410, comma 3. La corte d'appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 2.

1. Al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: «a norma dell'articolo 495 comma 2» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 2527

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non sia stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi dell'articolo 410, comma 3. La corte d'appello decide in camera di consiglio **con ordinanza non impugnabile** e con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 2.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria».

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora la richiesta di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presene legge.

Art. 3.

Identico

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.

1-*bis*. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. *Identico*:

«1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il ricorso ad apposita sezione. **Nei casi di inammissibilità non ricompresi nel comma 1-*bis***, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, i difensori del ricorrente **sono sentiti se ne fanno richiesta almeno quindici giorni prima dell'udienza e se l'esposizione delle loro difese, illustrate con memorie dalle quali emerga l'utilità di una loro ulteriore illustrazione orale, è ritenuta necessaria ai fini della decisione.**

1-*bis*. *Identico*.

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

cede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonchè lettera *c)*, limitatamente all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.

1-ter. Nei casi indicati dai commi 1 e *1-bis*, se non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-ter. Identico».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma *1-bis* dell'articolo 610 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano qualora le richieste previste dall'articolo 444, dall'articolo 599, comma 4, e dall'articolo 602, comma 2, del predetto codice siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Identico

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 614 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa», sono aggiunte le seguenti: «omettendo di riferire sul contenuto dei ricorsi proposti da quelle tra le parti che siano presenti in udienza».

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile il ricorso quando questo è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione o contro un provvedimento non impugnabile oppure è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso ovvero quando è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4. Negli altri casi la Corte rigetta il ricorso».

Art. 6.

1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 618. (*Decisioni delle sezioni unite*). – 1. Se una sezione della Corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso è rimesso alle sezioni unite.

2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione **rileva che è insorto, ovvero** ritiene che possa insorgere,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. *Identico:*

«2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile il ricorso quando **rileva una causa di inammissibilità, ad eccezione dell'ipotesi della manifesta infondatezza dei motivi.** Negli altri casi la Corte rigetta il ricorso».

Art. 8.

1. *Identico:*

«Art. 618. (*Decisioni delle sezioni unite*). – 1. Se una sezione della Corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso **può essere** rimesso alle sezioni unite.

2. Il ricorso è rimesso alle sezioni unite quando una sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell'articolo 610.

3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.

4. La rimessione è disposta su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, con ordinanza nella quale sono espone specificamente le ragioni del provvedimento».

2. Al comma 1 dell'articolo 172 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «superato» è sostituita dalle seguenti: «insussistente o non più attuale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

enunciato da una decisione delle sezioni unite:

a) emessa su questioni ritenute di speciale importanza ai sensi dell'articolo 610;

b) emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.

3. Identico».

2. Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 2691

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 606 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 606-bis. - (*Ricorso contro le sentenze di proscioglimento*). - 1. È ammesso ricorso contro le sentenze di proscioglimento ai fini della correzione della motivazione quando essa contenga considerazioni del tutto estranee all'oggetto del processo o di natura non giuridica o non attinenti al fatto oggetto del giudizio o che esprimono giudizi, valutazioni od opinioni ultronei di carattere storico, politico, etico o relativo a criteri attinenti all'esercizio di funzioni politiche o amministrative non rilevanti ai fini del giudizio penale.

2. Qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso, provvede direttamente alla correzione della motivazione e alla pubblicazione della sentenza nel nuovo testo».

